

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III *ter*, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformità all'articolo 10 *bis* della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2016/C 101/01)

L'allegato II della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture ⁽¹⁾ è aggiornato come segue:

«ALLEGATO II

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESSE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 7

Annualmente

	Fino a tre assi	Quattro o più assi
EURO 0	1 478	2 478
EURO I	1 286	2 145
EURO II	1 119	1 866
EURO III	972	1 622
EURO IV e meno inquinanti	884	1 475

Mensilmente e settimanalmente

L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.

Giornalmente

Il diritto d'utenza giornaliero è pari a 13 EUR per tutte le categorie di veicoli.»

L'allegato III *ter* della direttiva 1999/62/CE come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 ⁽²⁾, è aggiornato come segue:

⁽¹⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 269 del 14.10.2011, pag. 1.

«ALLEGATO III ter

IMPORTO MASSIMO DELL'ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI

Il presente allegato illustra i parametri da utilizzare per il calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni.

1. Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Tabella 1

Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico

Centesimi/veicolo.chilometro	Strade suburbane (comprese le autostrade)	Strade interurbane (comprese le autostrade)
EURO 0	17,8	13,4
EURO I	12,2	8,9
EURO II	10,1	7,9
EURO III	7,9	6,8
EURO IV	4,5	3,5
EURO V dopo il 31 dicembre 2013	0	0
	3,5	2,3
EURO VI dopo il 31 dicembre 2017	0	0
	2,3	1,2
Meno inquinanti rispetto a EURO VI	0	0

I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l'altitudine e/o gli sbalzi di temperatura lo giustificano.

2. Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico

Tabella 2

Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico

Centesimi/veicolo.chilometro	Giorno	Notte
Strade suburbane (comprese le autostrade)	1,22	2,23
Strade interurbane (comprese le autostrade)	0,23	0,35

I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura e/o "l'effetto anfiteatro" lo giustificano.»
